

Pubblicato il 17/07/2019

N. 00391/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2017, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi dell'Aquila non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

██████████ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

- 1) del diniego tacito alla domanda di ammissione ad anno successivo al primo di parte ricorrente;
- 2) del mancato riscontro all'istanza del 30 novembre 2017 con cui veniva inoltrata domanda di ammissione della sig.ra ██████ ad anno successivo al primo presso la facoltà di Odontoiatria dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- 3) della Nota Prot. n. 43994 del 16 novembre 2017 a firma del Direttore Generale e dei relativi allegati;
- 4) della Nota Prot. n. 43481 del 15 novembre 2017 a firma del Responsabile della Segreteria Studenti di Area Medica, con relativi allegati;
- 5) del Bando di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea di Area Medica e di Area Sanitaria – a.a. 2017/2018 pubblicato dall'Università degli studi dell'Aquila;
- 6) dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 7) dello stesso Bando di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo nella parte in cui non riconosce il diritto della ricorrente all'assegnazione di uno dei posti rimasti vacanti presso l'Università resistente e per il corso di laurea di interesse;
- 8) del bando di concorso dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'ammissione al corso di laurea in Medicina nella parte in cui prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002” e ove occorra del D.M. 477/17 che richiama il contenuto di tale disposizione;
- 9) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente; per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta dall'Università dell'Aquila per l'anno accademico 2017/2018 per l'assegnazione dei posti rimasti vacanti per l'iscrizione ad Odontoiatria ad anni successivi al primo.

Il bando dell'Ateneo disponeva che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell'ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all'estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002”.

La ricorrente all'esito delle prove di concorso conseguiva il punteggio di 38,50 punti, superiore al minimo (20 punti), ma nella graduatoria non si classificava in posizione utile per l'assegnazione dei posti disponibili.

La ricorrente afferma che per l'iscrizione ad anni successivi al primo erano disponibili 8 posti e deduce, pertanto, l'illegittimità del diniego tacito di immatricolazione ad odontoiatria, nonché, ove lesivo, del bando indetto per la riassegnazione dei posti rimasti vacanti.

Il ricorso è affidato ai motivi di illegittimità:

I) violazione e/o erronea applicazione della l.264/99 e dell'art. 1 *septies* del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 nonché del d.m. 27 luglio 2000; eccesso di potere per illogicità; chiedere di sottoporsi alla prova selettiva sarebbe equivalso a privilegiare, nella valutazione della sua attitudine ad intraprendere il corso di studi in questione, un test a risposta multipla della durata di due ore rispetto ad anni di studi che certificano, senza margine di errore e senza percentuali di successo legate al caso, la piena conoscenza, da parte della ricorrente, di materie oggetto del corso di studi; conoscenza che, ovviamente supera di gran lunga la mera attitudine verso una determinata materia e che soddisferebbe ancor più quei requisiti di eccellenza che sono alla base di tutta la normativa sull'accesso programmato; la ricorrente afferma che, avendo sostenuto, in virtù della possibilità di cui all'art. 33, comma 3 del regolamento didattico di Ateneo adottato con DR 2114/2012 corsi liberi ed avendo sostenuto esami al primo e secondo anno di odontoiatria avrebbe avuto diritto ad accedere all'iscrizione ad anni successivi al primo, senza doversi sottoporre alla prova di ammissione;

II) violazione degli artt. 34 e 97 della costituzione, dell'art. 46 d.p.r. n. 394/99, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti.

Parte ricorrente richiama i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (anche Tar L'Aquila, n. 449 del 2015) secondo cui fra i diversi contingenti posti a concorso - quello destinato a cittadini comunitari e quello

destinato a cittadini non comunitari - non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi.

La ricorrente impugna, altresì, il bando laddove non prevede la riassegnazione a cittadini comunitari dei posti vacanti del contingente degli extracomunitari. Ciò in quanto la L. 264/99, elaborata all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento. Nella specie, l'Università avrebbe le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quelli banditi, senza distinzione alcuna fra comunitari e non, "in quanto nessuna differenza oggettiva può riscontrarsi nell'attività svolta da uno studente residente in UE o in Italia ed uno extracomunitario".

Per resistere al ricorso si è costituita l'Amministrazione intimata eccependo l'incompetenza territoriale del TAR, l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un silenzio inadempimento non configurabile e l'infondatezza del ricorso nel merito.

Con ordinanza 24/2018 la domanda cautelare è stata accolta.

Con memoria conclusiva parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso o comunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere l'Amministrazione consentito l'iscrizione della ricorrente al corso di laurea in odontoiatria.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2019 parte ricorrente afferma il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2019 parte ricorrente conferma il proprio sopravvenuto difetto di interesse anche alla luce della documentazione depositata dall'Università in adempimento dell'ordinanza istruttoria del TAR n. 155/2019. Il ricorso è stato quindi riservato per la decisione.

2.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza, in quanto il D.M. 477/17 è meramente menzionato nell'epigrafe del ricorso, mentre oggetto di impugnativa sostanziale è il bando di concorso dell'Università degli Studi dell'Aquila per l'ammissione al corso di laurea in Medicina, solo avverso

il quale vengono articolate e svolte le censure sollevate da parte ricorrente, sicché l'impugnativa stessa risulta avere effetti solo in ambito locale e non su scala nazionale.

3.- Occorre allora verificare se- come sostenuto da parte ricorrente- il gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Alla luce della documentazione acquisita per effetto dell'istruttoria disposta con ordinanza n.155/2019 è emerso che:

- l'Università con verbale del 10 aprile 2018 ha riconosciuto gli esami sostenuti dalla ricorrente ai fini dell'iscrizione alla facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria;

- con decreto del Rettore 11 maggio 2018 ha ammesso con riserva la ricorrente all'iscrizione all'anno accademico 2017/2018 in esecuzione dell'ordinanza cautelare n 24/2018;

- la ricorrente attivava un nuovo procedimento per il riconoscimento di ulteriori esami sostenuti.

- in accoglimento dell'istanza di riesame con verbale del 26 giugno 2018 l'apposita commissione del Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente ha ritenuto che XXXXXXXXXX dovesse essere iscritta al III anno;

- con decreto del Rettore 24 luglio 2018, rivalutati gli esami sostenuti, è stata disposta l'ammissione con riserva della ricorrente al III anno del medesimo corso di laurea.

Orbene, fermo restando che il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (v. ex multis, Cons. giust. amm. Reg. Sic. 5 settembre 2008 n. 708), nella specie, l'Università con propria autonoma valutazione ha provveduto al riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente, disponendo l'iscrizione della stessa al II anno di corso e successivamente, nel nuovo procedimento di riesame attivato dalla ricorrente ha provveduto al riconoscimento di ulteriori esami sostenuti, disponendo addirittura l'iscrizione al III anno di corso.

L'ordinanza cautelare n. 24/2018 imponeva "di rivalutare la domanda di immatricolazione della ricorrente mediante l'utilizzo dei posti, riservati per gli studenti extracomunitari, eventualmente rimasti privi di copertura a seguito delle operazioni di immatricolazione e scorrimento" alla luce del principio secondo cui "tra i diversi contingenti posti a concorso - quello destinato a cittadini comunitari e quello destinato a cittadini non comunitari - non sussiste alcuna rigida separazione, ove in esito alle prove residui capienza per taluni di essi (ex multis, Tar L'Aquila, n. 64 del 2017)".

L'Università, quindi, con ulteriori atti, adottati in autonomia ha posto in essere dei provvedimenti ulteriori e diversi rispetto a quelli imposti dal dictum cautelare, che hanno determinato il sopravvenire di una situazione che ha comportato la piena soddisfazione dell'interesse della ricorrente e quindi una situazione tale da rendere certa l'inutilità di una decisione di merito.

In conclusione, nulla opponendo il foro erariale, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm..

In ragione della peculiarità della questione tratta le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Paola Anna Gemma Di Cesare

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO